

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1499

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**SIMIANI, GIRELLI, MARINO, TONI RICCIARDI, ROMEO, ANDREA
ROSSI, SERRACCHIANI**

Disposizioni per la promozione delle imprese
dei centri commerciali naturali

Presentata il 19 ottobre 2023

ONOREVOLI COLLEGHE E COLLEGHI! — La presente proposta di legge nasce dalla constatazione che ben il 62 per cento degli oltre 8.100 comuni italiani rischia di rimanere senza esercizi commerciali.

Negli ultimi anni infatti nei comuni italiani si è verificata una diminuzione del numero di attività commerciali di circa l'8 per cento.

Un recente studio condotto da Confercenti e Ipsos, intitolato « Il Commercio oggi e domani », ha certificato come, dal 2019 al 2023, oltre 52.000 commercianti italiani abbiano cessato la propria attività. E le previsioni per il futuro sono allarmanti.

La riduzione delle attività commerciali colpisce tutto il territorio nazionale, anche se a registrare i saldi peggiori sono le regioni con un tessuto commerciale più

sviluppato. In termini assoluti secondo gli ultimi dati, resi noti dalle associazioni di categoria, a registrare la perdita più rilevante è stata la Campania, con un saldo negativo di -2.707 negozi; seguono, a stretta distanza, il Lazio (-2.215) e la Sicilia (-2.142). Perdite rilevanti sono state riscontrate anche in Lombardia (-2.123), Piemonte (-1.683), Toscana (-1.479), e in Emilia-Romagna (-1.253). In termini relativi, però, la perdita peggiore è quella registrata nelle Marche, dove il calo percentuale, rispetto al 2021, delle imprese del commercio attive è dell'8,8 per cento: quasi una su dieci. Seguono il Friuli-Venezia Giulia (-4,7 per cento) e il Molise (-4,4 per cento).

Tra chiusure e mancate aperture, il numero di negozi di vicinato al servizio della comunità è calato, rispetto al 2012, del 14,3 per cento circa. Nelle province autonome

di Trento e di Bolzano, ormai, ci sono solo 6,9 imprese del commercio ogni mille abitanti, mentre in Friuli-Venezia Giulia 7,8 e in Lombardia 8,4. Nelle regioni del Sud – in particolare in Campania (19,7 imprese ogni mille abitanti), in Calabria (18,7), in Sicilia e in Puglia (entrambe con 15,1) – il tessuto del commercio resiste di più.

In questo contesto va inoltre sottolineato il verificarsi del cosiddetto « effetto desertificazione », a causa del quale circa cinquemila comuni sono attualmente privi dei servizi primari, il che rende conseguentemente difficile, se non impossibile, ai cittadini di poter acquistare beni senza doversi allontanare di svariati chilometri dalla propria abitazione. Si tratta di centri abitati che presentano spesso ricchezze culturali, artistiche e ambientali, ma manifestano da tempo evidenti sintomi di « disagio insediativo », nonostante la necessaria e prioritaria funzione di gestione del territorio che essi sono chiamati ad assolvere.

Negli ultimi anni questo *trend* allarmante è stato aggravato dalla pandemia di COVID-19, poi dalla crisi energetica e dalla crescita dell'inflazione.

Altra notevole criticità è rappresentata dalla concorrenza del commercio elettronico con i colossi del *web* che stanno conquistando anche nel nostro Paese fette di mercato sempre più consistenti.

L'Italia rientra infatti nella *top ten* delle nazioni europee con la maggiore crescita nel numero di acquisti *on line*. In particolare, proprio nel nostro Paese all'inizio del 2023 la diffusione del commercio *on line* tra la popolazione ha superato di poco il 75 per cento, per un totale di 44 milioni di utenti unici al mese. Più specificamente, sono più di 38 milioni gli italiani che ogni mese si collegano a siti e applicazioni di *e-commerce*.

La fetta maggiore del fatturato *e-commerce* in Italia (in particolare, il 50,07 per cento) riguarda il settore del tempo libero, che comprende tanto il gioco *on line* quanto gli acquisti relativi a sport e *hobby*. Quello del tempo libero è un settore molto importante da diversi anni, seguito da quello dei centri commerciali *on line* (19 per cento) e del turismo (13,36 per cento). Altri ambiti

da non sottovalutare sono poi l'alimentare, le assicurazioni, l'elettronica di consumo, la moda, l'editoria, così come quello della salute e della bellezza.

Occorre sottolineare che questa crescita premia soprattutto le piattaforme *on line* internazionali le quali, attraverso lo spostamento del fatturato delle controllate italiane in Paesi dove le aliquote fiscali sono più basse, versano all'erario una minima parte di quanto sarebbe legittimo pretendere. Come evidenziato dal rapporto di Mediobanca, che ha preso in esame quindici colossi mondiali del *web* e del *software* con una filiale nel nostro Paese, nel 2019 Amazon ha versato in Italia imposte per 6 milioni di euro, Microsoft per 16,5 milioni di euro, Google per 4,7 milioni di euro, Oracle per 3,2 milioni di euro, Facebook per 1,7 milioni di euro, Uber per 153.000 euro e Alibaba per 20.000 euro.

La presente proposta di legge parte da queste considerazioni e si pone l'obiettivo di introdurre norme che promuovano la sostenibilità economica e quindi la diffusione delle imprese dei centri commerciali naturali, tanto nei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti quanto nelle specifiche aree individuate dai comuni con popolazione superiore.

A questo fine la presente proposta di legge intende introdurre, oltre a una serie di misure che spaziano dalla semplificazione degli adempimenti fiscali agli incentivi per l'acquisto di registratori di cassa, la possibilità per i clienti di ricevere indietro una parte delle somme spese nei centri commerciali naturali, cosiddetto « programma *Cashback* ». Tutte queste misure sono a costo zero per la finanza pubblica perché compensate attraverso l'introduzione di un'imposta sulle transazioni digitali, relative alla cessione di beni e alla prestazione di servizi tramite mezzi elettronici: una piccola « tassa » che si pone l'obiettivo non solo di incentivare l'acquisto al negozio non virtuale ma di lanciare un segnale concreto per una reale ed efficace parificazione fiscale tra acquisti *on line* e in negozio, ferma restando la necessità di promuovere sempre e comunque l'utilizzo di pagamenti digitali certificati e traccia-

bili, anche al fine di contrastare ogni forma di evasione fiscale.

La presente proposta di legge si compone di sei articoli. L'articolo 1 individua le finalità del provvedimento e reca la definizione di imprese dei centri commerciali natura.

L'articolo 2 estende ai piccoli esercizi commerciali l'applicazione dei regimi semplificati di contabilità.

L'articolo 3 introduce il cosiddetto « programma *Cashback* », prevedendo che, a partire dal 2024, per gli acquisti di beni o servizi effettuati, esclusivamente con strumenti di pagamento elettronici, negli esercizi dei centri commerciali naturali, venga corrisposto un rimborso, con un tetto massimo annuale di 200 euro a persona, pari al 10 per cento dell'importo speso ovvero a 20 euro a seconda dell'ammontare (inferiore, pari o superiore a 200 euro) delle transazioni effettuate. L'articolo 4 introduce incentivi per l'acquisto di registratori di cassa che dovranno essere compatibili con le modalità di attuazione del « programma *Cashback* ».

L'articolo 5 reca la copertura finanziaria del provvedimento, stabilendo che le disposizioni onerose introdotte dalla legge siano interamente coperte attraverso l'istituzione di un'imposta sugli acquisti digitali pari al 2,5 per cento sul valore della singola transazione e per un valore massimo di 1.000 euro.

L'articolo 6, al comma 1, dispone l'entrata in vigore della legge il giorno successivo al quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*; il comma 2 ne subordina l'efficacia all'autorizzazione della Commissione europea, ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

L'atto autorizzatorio della Commissione europea appare necessario a scongiurare ogni incompatibilità con l'ordinamento europeo.

In particolare l'imposta che qui si intende introdurre potrebbe evocare un problema di compatibilità con la disciplina europea in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA). Tuttavia, alla luce della giurisprudenza consolidata della Corte di giu-

stizia dell'Unione europea, sembrerebbe di potersi escludere il rischio di una palese incompatibilità. Infatti, è vero che l'articolo 401 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, statuisce che « Ferme restando le altre disposizioni comunitarie, le disposizioni della presente direttiva non vietano ad uno Stato membro di mantenere o introdurre imposte sui contratti di assicurazione, imposte sui giochi e sulle scommesse, accise, imposte di registro e qualsiasi imposta, diritto o tassa che non abbia il carattere di imposta sul volume d'affari, sempreché tale imposta, diritto o tassa non dia luogo, negli scambi fra Stati membri, a formalità connesse con il passaggio di una frontiera », purtuttavia la giurisprudenza della Corte ha circoscritto in modo molto puntuale la portata di questo divieto. La Corte ha infatti chiarito che per valutare se un'imposta, un diritto o una tassa abbiano la natura di imposta sul volume d'affari, ai sensi dell'articolo 401 della citata direttiva IVA, occorre in particolare verificare se essi abbiano l'effetto di danneggiare il funzionamento del sistema comune dell'IVA, gravando sulla circolazione dei beni e dei servizi e colpendo le operazioni commerciali in modo analogo all'IVA (sentenza dell'11 ottobre 2007, KÖGÁZ e a., C-283/06 e C-312/06, EU:C:2007:598, punto 34 nonché giurisprudenza ivi citata). Al riguardo, la Corte ha precisato che in ogni caso devono essere considerati gravanti sulla circolazione dei beni e dei servizi allo stesso modo dell'IVA le imposte, i diritti e le tasse che presentano le caratteristiche essenziali dell'IVA, anche se non sono in tutto identici ad essa (sentenza dell'11 ottobre 2007, KÖGÁZ e a., C-283/06 e C-312/06, EU:C:2007:598, punto 35 nonché giurisprudenza ivi citata).

Per contro, secondo la Corte l'articolo 401 della direttiva IVA non osta al mantenimento o all'introduzione di un'imposta che non presenti una delle caratteristiche essenziali dell'IVA (sentenza dell'11 ottobre 2007, KÖGÁZ e a., C-283/06 e C-312/06, EU:C:2007:598, punto 36 nonché giurisprudenza ivi citata) che la stessa Corte ha

tipizzato e che di seguito si vanno a elencare:

1) l'IVA si applica in modo generale alle operazioni aventi ad oggetto beni o servizi;

2) essa è proporzionale al prezzo percepito dal soggetto passivo quale contropartita dei beni e servizi forniti;

3) viene riscossa in ciascuna fase del procedimento di produzione e di distribuzione, compresa quella della vendita al minuto, a prescindere dal numero di operazioni effettuate in precedenza;

4) gli importi pagati in occasione delle precedenti fasi del processo di produzione e di distribuzione sono detratti dall'IVA dovuta dal soggetto passivo, cosicché tale tributo si applica, in ciascuna fase, solo al valore aggiunto della fase stessa, e in definitiva il peso di detta imposta risulta a carico del consumatore finale (sentenza dell'11 ottobre 2007, KÖGÁZ e a., C-283/06 e C-312/06, EU:C:2007:598, punto 37 nonché giurisprudenza ivi citata).

È del tutto evidente che l'imposta sulle transazioni digitali che qui si intende istituire non presenta le caratteristiche dell'IVA che è tendenzialmente un'imposta plurifase, a differenza dell'imposta istituenda che è monofase.

Non vi è inoltre alcuna certezza che l'onere dell'imposta sulle transazioni digitali gravi, in definitiva, sul consumatore finale come tipicamente accade nel caso di un'imposta sui consumi quale è l'IVA.

Vi è infatti la possibilità e non l'obbligo per i venditori di scegliere di sopportare direttamente l'imposta, senza procedere a un aumento dei prezzi dei beni e dei servizi forniti come avviene per l'IVA.

La Corte di giustizia ha più volte dichiarato che un'imposta che colpisce le attività produttive in modo tale che non sia certo che la stessa vada, in definitiva, a carico del consumatore finale, come avviene per un'imposta sul consumo come l'IVA, non ricade nel divieto di cui all'articolo 401 della citata direttiva IVA (sentenza dell'11 ottobre 2007, KÖGÁZ e a., C 283/06 e C 312/06, EU:C:2007:598, punto 50).

Il secondo elemento da valutare ai fini della compatibilità con la normativa dell'Unione europea concerne il rischio che l'imposta sia considerata quale ostacolo alle libertà del mercato interno.

L'imposta prevista dalla proposta di legge non presenta carattere discriminatorio in quanto essa è dovuta, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, indipendentemente dal luogo di conclusione della transazione e dallo Stato di residenza delle parti contraenti. Si aggiunga che anche l'imposta sui servizi digitali introdotta nel nostro Paese con la legge di bilancio 2018 e poi successivamente modificata non ha subito censure da parte della Corte di giustizia.

Sono da lungo tempo state presentate apposite proposte a livello di Unione europea nel tentativo di definire una disciplina comune sovranazionale, volta ad evitare tutti i rischi di alterazione dei mercati e di concorrenza tra Paesi che evidentemente sono insiti nelle iniziative unilaterali a livello nazionale.

In sede OCSE/G20, l'8 ottobre 2021, è stato raggiunto un importante accordo su una soluzione a due pilastri per affrontare le sfide fiscali derivanti dalla digitalizzazione dell'economia.

Il primo pilastro intende garantire una più equa distribuzione dei profitti e dei diritti di tassazione fra i Paesi in cui operano le grandi imprese multinazionali, incluse le grandi aziende digitali, ripartendo il diritto di tassazione tra i Paesi in cui esse svolgono attività commerciali e realizzano profitti, indipendentemente dal fatto che vi abbiano o meno una presenza fisica.

Più in dettaglio, il nuovo regime si applicherà alle grandi imprese multinazionali (escluse quelle che operano nel settore estrattivo e nel settore finanziario regolamentato) aventi un fatturato globale superiore a 20 miliardi di euro e redditività (rapporto utili ante tassazione-ricavi) superiore al 10 per cento. In pratica, il 25 per cento dei profitti oltre il margine del 10 per cento verrà riattribuito ai Paesi dove le grandi multinazionali vendono i loro prodotti e forniscono i loro servizi, indipendentemente dalla presenza fisica nel territorio, e potranno essere tassati dai Paesi

stessi. Sono in corso i lavori per la definizione di una convenzione multilaterale, il cui testo è stato divulgato dall'OCSE l'11 ottobre 2023.

Il secondo pilastro cerca di contrastare il *dumping* fiscale, ossia lo spostamento dei profitti laddove le aliquote fiscali sono più basse o inesistenti, attraverso l'introduzione di un'aliquota minima globale (*global minimum tax*) pari al 15 per cento, sulle società multinazionali, comprese quelle che operano nell'economia digitale, con ricavi superiori a 750 milioni di euro annui. In questo modo, le giurisdizioni potranno proteggere la propria base imponibile e limitare eventuali trasferimenti significativi di utili.

A livello europeo, il 12 settembre 2023 la Commissione europea ha presentato alcune proposte per creare un quadro per l'imposizione dei redditi delle imprese in Europa (BEFIT). Si tratta di tre proposte di direttiva del Consiglio: su un quadro per la tassazione dei redditi delle imprese in Europa (COM(2023)532), su uno specifico sistema fiscale per le micro, piccole e medie imprese (COM(2023)528) e sui prezzi di trasferimento (transfer pricing, COM(2023)529).

Queste iniziative sovranazionali pongono una mera questione di opportunità, che sarà approfondita nell'ambito del dibattito politico, ma non una preclusione giuridica alla approvazione della proposta qui formulata che non incide e non coincide del tutto con una tassazione sul produttore di beni e servizi, ma sull'acquirente (che sia esso consumatore finale o intermedio della catena del valore).

Per la quantificazione dell'onere della presente proposta di legge si è tenuta in considerazione la misura prevista dall'articolo 1, comma 288, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, adottata in via sperimentale l'8 dicembre 2020 con un rimborso speciale dedicato agli acquisti natalizi e rimasto attivo dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021. Con il cosiddetto « programma *Cashback* », inserito nel più ampio contesto del Piano Italia *Cashless*, è stato perseguito l'obiettivo di incentivare l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici per favorire

lo sviluppo di un sistema di transazioni digitale sicuro, semplice e trasparente.

A tal fine è stato previsto il riconoscimento del diritto a un rimborso in denaro per le persone fisiche maggiorenni residenti nel territorio dello Stato che, fuori dall'esercizio di attività d'impresa, arte o professione, effettuano abitualmente acquisti con strumenti di pagamento elettronici da soggetti che svolgono attività di vendita di beni e di prestazione di servizi.

L'articolo 1, comma 290, della citata legge n. 160 del 2019, al fine di garantire le risorse finanziarie necessarie per l'attuazione dei rimborsi e per l'effettuazione delle spese per le attività legate all'attuazione delle richiamate misure, prevedeva lo stanziamento nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, su apposito fondo, di un importo pari a euro 3 miliardi per ciascuno degli anni 2021 e 2022.

L'articolo 1, comma 640, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, ha stabilito la conclusione anticipata del programma *Cashback* al 31 dicembre 2021, ferma restando la sospensione già prevista all'articolo 11-bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.

In base al periodo di riferimento, per accedere a questo tipo di rimborso era necessario effettuare un numero minimo di transazioni con gli strumenti di pagamento elettronici preventivamente registrati ai fini del programma. Nel periodo sperimentale (cosiddetto *extra Cashback* di Natale), il numero minimo era di dieci transazioni mentre per ciascuno dei successivi semestri operativi del programma, il numero minimo era di cinquanta transazioni.

Il rimborso era pari al 10 per cento dell'importo di ogni transazione e veniva calcolato sulla base del valore complessivo delle transazioni effettuate durante il periodo di riferimento e rilevanti ai fini del programma. Per le transazioni non era previsto un importo minimo, ma si stabiliva che quelle di importo superiore a 150 euro concorressero, ai fini della partecipazione al programma, fino all'importo massimo di 150 euro. Per ogni singola transa-

zione, quindi, il limite di rimborso ottenibile era pari a 15 euro. In ogni caso la quantificazione del rimborso era determinata su un valore complessivo delle transazioni non superiore a 1.500 euro nel singolo periodo.

Come dichiarato sul sito dell'app IO, in totale sono 6,04 milioni gli italiani che hanno beneficiato del programma *Cash-back* per 893 milioni di euro di rimborso complessivi. Ad aver aderito all'iniziativa sono stati 8.953.416 cittadini con 16,5 milioni di strumenti di pagamento attivati che hanno generato più di 822 milioni di transazioni di cui oltre 161 milioni nella fascia compresa tra 25 e 50 euro.

La presente proposta di legge prevede un rimborso massimo, per ciascun anno, di 200 euro per beneficiario. L'ammontare del rimborso equivale alla somma dei rimborsi sulle singole transazioni valide ai fini del programma, che sono pari al 10 per cento dell'importo per le transazioni fino a 200 euro e pari a 20 euro per le transazioni pari o superiori a 200 euro.

Per quel che attiene alla quantificazione dell'onere recato dalla presente proposta di legge, quantificato facendo riferimento alla stessa platea di soggetti che hanno aderito all'iniziativa del 2020, è pari a 1,2 miliardi di euro annui. Per una famiglia con quattro componenti maggiorenni si tratterebbe dunque di circa 800 euro di rimborsi all'anno, a fronte di una spesa complessiva per famiglia di 8.000 euro $(200/20 \times 200) \times 4$.

Alla copertura di tale onere, pari a 1,2 miliardi di euro annui, si fa fronte ai sensi dell'articolo 5 che prevede l'istituzione, a

decorrere dal 1° gennaio 2024, dell'imposta sulle transazioni digitali, relative alla cessione di beni e alla prestazione di servizi effettuate tramite mezzi elettronici alle quali si applica l'imposta con aliquota pari al 2,5 per cento del valore della singola transazione fino a un valore massimo di 1.000 euro.

Secondo le evidenze presentate dall'Osservatorio *eCommerce B2c* del Politecnico di Milano, nel 2022 l'*e-commerce* di prodotto ha continuato la propria corsa, pur con un ritmo più contenuto (+8 per cento) rispetto a quanto avvenuto nel 2021 (+18 per cento sul 2020), raggiungendo i 33,2 miliardi di euro. Gli acquisti *on line* di servizi, invece, portano a termine il proprio percorso di ripresa (+59 per cento) e raggiungono quota 14,9 miliardi di euro. Complessivamente il mercato dell'*e-commerce* vale 48,1 miliardi di euro. Le previsioni per la chiusura del 2023 sono di una crescita del 13 per cento che porta in valore assoluto la spesa per l'*e-commerce* in Italia a 54 miliardi di euro annui.

La previsione di maggiore entrata annuale correlata alla misura che si propone di introdurre è pari a 1,35 miliardi annui (54 miliardi di euro \times 0,025). La presente proposta di legge reca dunque un onere complessivo di 1.303,7 milioni di euro per il 2024, anche in considerazione del *bonus* per i registratori di cassa, e di 1.205,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025. La proposta di legge prevede quindi una necessaria e congrua copertura degli oneri finanziari.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità e definizioni)

1. La presente legge reca disposizioni volte a tutelare e a promuovere le imprese dei centri commerciali naturali.

2. Ai fini della presente legge per imprese dei centri commerciali naturali si intendono le imprese che offrono servizi commerciali esercitati nei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti e nelle specifiche aree individuate dai comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, nelle quali sono presenti centri commerciali naturali, costituiti in forma di associazioni, reti di imprese o consorzi, come definiti dalla pertinente normativa regionale, in considerazione del preminente interesse nazionale rappresentato dalla salvaguardia della loro presenza diffusa e capillare nel territorio, anche al fine di favorire il turismo, le attività lavorative, anche stagionali, e il ripopolamento dei borghi storici attraverso l'offerta dei servizi e delle attività svolte dagli esercizi di vicinato e di limitare l'inquinamento e la congestione del traffico di alcune aree urbane.

Art. 2.

(Modifica all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, in materia di contabilità semplificata per gli esercizi di vicinato)

1. All'articolo 18, comma 10, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo le parole: « anche su supporti videomagnetici, » sono inserite le seguenti: « per gli esercizi di vicinato, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, che esercitano l'attività commerciale nei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti e nelle specifiche aree individuate dai comuni con popolazione superiore a

10.000 abitanti, nelle quali sono presenti i centri commerciali naturali costituiti in forma di associazioni, reti di imprese o consorzi, come definiti dalla normativa regionale ».

Art. 3.

(Programma Cashback)

1. A decorrere dall'anno 2024, le persone fisiche maggiorenni residenti nel territorio dello Stato, che effettuano, esclusivamente attraverso strumenti che consentano il pagamento elettronico, acquisti di beni o servizi, fuori dall'esercizio di attività di impresa, arte o professione, presso i soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, della presente legge che trasmettono telematicamente i corrispettivi, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, hanno diritto a un rimborso in denaro, alle condizioni, nei casi e sulla base dei criteri individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 3 del presente articolo. I rimborsi attribuiti non concorrono a formare il reddito del percipiente per l'intero ammontare corrisposto nel periodo d'imposta e non sono assoggettati ad alcun prelievo erariale.

2. Il rimborso massimo in ciascun anno è pari a 200 euro. L'ammontare del rimborso equivale alla somma dei rimborsi sulle singole transazioni valide ai fini dell'applicazione della misura di cui al comma 1, che sono pari al 10 per cento dell'importo per le transazioni fino a 200 euro e pari a 20 euro per le transazioni pari o superiori a 200 euro.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede all'aggiornamento delle disposizioni previste dal regolamento di cui al decreto del medesimo Ministro dell'economia e delle finanze 24 novembre 2020, n. 156, stabilendo le condizioni e le modalità attuative del presente articolo, compresi le forme di adesione volontaria e i criteri per l'attribuzione del rimborso,

anche in relazione ai volumi e alla frequenza degli acquisti, gli strumenti di pagamento elettronici e le attività rilevanti ai fini dell'attribuzione del rimborso, nei limiti dello stanziamento di cui al comma 6, fermo restando quanto previsto dai commi 4 e 5.

4. Il Ministero dell'economia e delle finanze utilizza la piattaforma di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e affida alla società di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, i servizi di progettazione, realizzazione e gestione del sistema informativo destinato al calcolo del rimborso di cui al comma 1 del presente articolo. Gli oneri e le spese relativi ai predetti servizi, comunque non superiori a 2,2 milioni di euro per l'anno 2024 e a 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, sono a carico del fondo di cui al comma 6 del presente articolo.

5. Il Ministero dell'economia e delle finanze affida alla Concessionaria servizi assicurativi pubblici (Consap) Spa le attività di attribuzione ed erogazione dei rimborsi di cui al comma 1 nonché ogni altra attività strumentale e accessoria, compresa la gestione dei reclami e delle eventuali controversie. Gli oneri e le spese relativi ai predetti servizi, comunque non superiori a 1,5 milioni di euro annui per l'anno 2024 e a 2,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, sono a carico del fondo di cui al comma 6 del presente articolo.

6. Al fine di garantire le risorse finanziarie necessarie per l'attribuzione dei rimborsi e le spese per le attività legate all'attuazione della misura di cui al comma 1, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo con una dotazione di 1,2 miliardi di euro annui a decorrere dall'anno 2024.

7. Agli oneri derivanti dal comma 6, pari a 1.203,7 milioni di euro per l'anno 2024 e a 1.205,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede ai sensi dell'articolo 5.

Art. 4.

(Contributo per i registratori di cassa)

1. Ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, della presente legge obbligati alla memorizzazione e alla trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, è concesso un contributo per l'adeguamento da effettuare nell'anno 2024, per effetto dell'articolo 18, comma 4-*bis*, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, degli strumenti utilizzati per la predetta memorizzazione e trasmissione telematica, complessivamente pari al 100 per cento della spesa sostenuta, per un massimo di 200 euro per ogni strumento e, in ogni caso, nel limite di spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2024. Il contributo è concesso sotto forma di credito d'imposta di pari importo, da utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Al credito d'imposta di cui al presente articolo non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e il suo utilizzo è consentito a decorrere dalla prima liquidazione periodica dell'imposta sul valore aggiunto successiva al mese in cui è stata registrata la fattura relativa all'adeguamento degli strumenti mediante i quali effettuare la memorizzazione e la trasmissione dei dati dei corrispettivi ed è stato pagato, con modalità tracciabile, il relativo corrispettivo. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti le modalità attuative, comprese le modalità per usufruire del credito d'imposta, il regime dei controlli nonché ogni altra disposizione necessaria per il monitoraggio dell'agevolazione e per il rispetto del limite di spesa previsto.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede ai sensi dell'articolo 5.

Art. 5.

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 3 e 4, pari complessivamente a 1.303,7 milioni di euro per l'anno 2024 e a 1.205,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede a valere sulle risorse rese disponibili ai sensi dei commi da 2 a 7.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2024 è istituita l'imposta sulle transazioni digitali relative alla cessione di beni e alla prestazione di servizi effettuate tramite mezzi elettronici. L'imposta è dovuta indipendentemente dal luogo di conclusione della transazione e dallo Stato di residenza delle parti contraenti.

3. Ai fini della presente legge, si considerano cessioni di beni e prestazioni di servizi tramite mezzi elettronici quelli forniti attraverso la rete *internet* o una rete elettronica e la cui natura rende la prestazione essenzialmente automatizzata, corredata di un intervento umano minimo e impossibile da garantire in assenza della tecnologia dell'informazione.

4. L'imposta di cui al comma 2 è dovuta dal soggetto a favore del quale avviene la cessione di beni o la prestazione di servizi e si applica con l'aliquota del 2,5 per cento sul valore della singola transazione fino a un valore massimo di euro 1.000. Per valore della transazione si intende il corrispettivo dovuto per le cessioni e le prestazioni di cui al comma 3, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, indipendentemente dal luogo di conclusione della transazione.

5. L'imposta è prelevata all'atto del pagamento del corrispettivo e versata entro il giorno 16 del mese successivo a quello del pagamento del corrispettivo.

6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità applicative dell'imposta di cui al comma 2, ivi compresi gli obblighi dichiarativi e di versamento, nonché gli eventuali casi di esonero. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate possono essere individuate ulteriori modalità di attuazione della disciplina.

7. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni, della riscossione e del contenzioso relativi all'imposta di cui al comma 2, si applicano le disposizioni previste in materia di imposta sul valore aggiunto, in quanto compatibili.

8. Dall'attuazione dei commi da 2 a 7 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

9. Il Ministro dell'economia e delle finanze presenta alle Camere una relazione annuale sullo stato di attuazione e sui risultati conoscitivi ed economici derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 2 a 8. Nella Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza, il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze presenta una relazione sull'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 2 a 8 anche ai fini dell'aggiornamento degli effetti finanziari derivanti dalle stesse.

Art. 6.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

2. L'efficacia delle disposizioni della presente legge è condizionata, ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.

